

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 101 del 22 novembre 2021

Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato. Migrazioni e cancellazioni ai sensi delle Leggi regionali n. 27/2001, art. 43 e n. 40/93 art. 4.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si provvede a dar corso alle richieste di migrazione tra i Registri regionali del volontariato e della promozione sociale, nonché alla cancellazione dai medesimi delle associazioni prive dei requisiti o per espressa richiesta delle stesse.

Il Direttore

Visti:

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore, di seguito "Codice" e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
- l'art. 102 comma 4 del Codice che abroga le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- il Decreto ministeriale del 15.09.2020 n. 106 che disciplina, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 117/17:

a) le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli Enti del Terzo Settore sull'intero territorio nazionale;

b) le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo;

c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;

d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

- l'art. 30 del richiamato DM 106/2020 dove stabilisce che compete all'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, individuare con apposito provvedimento, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e delle province autonome;
- l'art. 38 comma 2 del DM 106/2020 laddove dispone che i Registri regionali del volontariato e della promozione sociale, istituiti rispettivamente ai sensi delle Leggi n. 266/1991 e n. 383/2000, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del medesimo decreto;
- l'art. 4 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 di istituzione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale sono iscrivibili le associazioni in possesso dei necessari requisiti;
- la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652, attuativa della legge regionale 27/2001, art. 43, che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Dato atto che:

- con Decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese n. 561 del 26.10.2021 la data di avvio del Runts e del processo di trasferimento di cui all'art. 30 del DM 106/2020 è

fissata al 23.11.2021;

- le citate leggi regionali e le delibere attuative in materia prevedono la cancellazione automatica dai Registri regionali delle associazioni che, in sede di scadenza triennale, non hanno presentato istanza di conferma di iscrizione;
- gli esiti istruttori concernenti la verifica del possesso dei requisiti delle associazioni già iscritte ai Registri regionali del volontariato o della promozione sociale, hanno determinato:
 - ◆ l'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale dell'Associazione "Archeoclub d'Italia Sede di Venezia", C.F. 94014220274, con il codice di classificazione PS/VE0367 e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato (**Allegato A**);
 - ◆ la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 88 Organizzazioni, individuate nell'**Allegato A**, per la motivazione specificata a fianco di ciascuna;
 - ◆ la cancellazione dal Registro regionale della promozione sociale di n. 136 Associazioni, individuate nell'**Allegato B**, per la motivazione specificata a fianco di ciascuna;

Richiamati i principi generale della L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 21 bis della citata Legge, di assolvere all'obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell'ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel Bur, nel sito della Regione Veneto, alla pagina dedicata al terzo settore, dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;

Preso atto che:

- con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l'art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro del volontariato;
- con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
- con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- con DDR n. 43 del 07.04.2021 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

Attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione al Registro regionale della promozione sociale dell'Associazione "Archeoclub d'Italia Sede di Venezia", C.F. 94014220274, con il codice di classificazione PS/VE0367 e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato (**Allegato A**);
2. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 88 Organizzazioni, individuate nell'**Allegato A**, per la motivazione specificata a fianco di ciascuna;
3. la cancellazione dal Registro regionale della promozione sociale di n. 136 Associazioni, individuate nell'**Allegato B**, per la motivazione specificata a fianco di ciascuna;
4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena